

Provincia di Biella

Ordinanza n. 166/620-4-409BI – Istanza in data 1 dicembre 2014 della società “Enersel Spa”, con sede in Biella, per nuova concessione di piccola derivazione d’acqua pubblica dal torrente Oropa, in territorio dei Comuni di Biella e Pralungo (BI), ad uso energetico (produzione di energie elettrica da fonti rinnovabili), con restituzione integrale nello stesso corso idrico superficiale. Pratica provinciale n. 409BI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista l’istanza in data 1 dicembre 2014, presentata in pari data e registrata in data 2 dicembre 2014, al n° 36.989 di protocollo provinciale, corredata dalla documentazione tecnica in data 6 ottobre 2014 e firmata dal Dr. Ing. Andrea DONETTI ed altri, con la quale il Signor Ernesto RIZZETTI in qualità di Amministratore Delegato pro tempore della società “Enersel Spa”, con sede in Biella, via C. Sella, n° 10, ha inteso chiedere nuova concessione di piccola derivazione d’acqua pubblica avente le seguenti caratteristiche:

- * località: Valauta dei Comuni di Biella e Pralungo (BI);
- * presa: sponda orografica destra del torrente Oropa;
- * restituzione: sponda orografica destra del torrente Oropa;
- * uso dell’acqua: energetico (idroelettrico);
- * portata massima istantanea: 350 l/s;
- * portata media annua: 167 l/s;
- * salto utile: 51,50 mt;
- * potenza nominale media: 86,75 Kw;
- * arco temporale di prelievo: 1 gennaio – 31 dicembre;

Richiamato il precedente provvedimento conclusivo della procedura di VIA - fase di verifica di assoggettabilità a VIA, adottato con proprie precedenti DD.D. 25 luglio 2014, n° 1.134 e successiva di rettifica 19 settembre 2014, n° 1.418, in cui è stato stabilito che il progetto denominato “Progetto di impianto idroelettrico sul torrente Oropa in località Valauta”, presentato dalla società Enersel Spa con sede in Biella, sia escluso dalla successiva fase di valutazione d’impatto ambientale (di cui agli articoli 12 e seguenti della L.R. 40/98) subordinatamente all’osservanza ed adempimento delle prescrizioni in esso contenute;

Visti il R.D. 11 dicembre 1933, n° 1.775 e ss.mm.ii., la L.R. 26 aprile 2000, n° 44, la L. n° 241/1990 e ss.mm.ii., il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e ss.mm.ii., il D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 e ss.mm.ii.;

Visto il regolamento regionale recante: “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”, approvato con D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, come successivamente modificato ed integrato con D.P.G.R. 14 marzo 2014, n° 1/R;

ORDINA

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii.,

1. la pubblicazione per intero della presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione “Annunci”, nonché l’inserimento delle informazioni caratteristiche afferenti la derivazione d’acqua pubblica oggetto della presente, nella sezione “Atti di altri Enti”, alla voce “Annunci Legali ed Avvisi” del sito Internet regionale (http://www.regione.piemonte.it/atti_al_enti/avvisi/acque_art11/index.htm);

2. l'affissione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 24 dicembre 2014, all'Albo Pretorio dei Comuni di Biella e Pralungo (BI);
3. la convocazione della visita locale d'istruttoria di cui all'articolo 14 del D.P.G.R. 29 luglio 21003, n° 10/R e ss.mm.ii., alla quale dovrà presenziare il proponente, oppure un proprio rappresentante regolarmente legittimato, oltre che intervenire chiunque vi abbia interesse, per il giorno 18 febbraio 2015, con ritrovo alle ore 10:30 presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Pralungo (BI). Detta visita, a termini del 1 comma, dell'articolo 14 del D.P.G.R. n° 10/R/2003, ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 14 della L. 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii.
4. che eventuali opposizioni e/o osservazioni, così come memorie scritte e documenti, potranno essere presentate per iscritto, non oltre quindici giorni dall'inizio della pubblicazione indicata al punto, alla Provincia di Biella, oppure ai Comuni di Biella e Pralungo (BI), ovvero le medesime potranno essere rese direttamente nel corso della visita pubblica;
5. che copia della presente Ordinanza sia trasmessa, ai fini dell'espressione del parere di competenza, ai sotto indicati soggetti:
 - * Autorità di Bacino del Fiume po, di Parma;
 - * Comando Regione Militare Nord, di Torino;
 - * Regione Piemonte - Settore Pianificazione Difesa Del Suolo, Difesa Assetto Idrogeologico e Dighe, di Torino;
 - * Regione Piemonte – Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico, di Biella;
 - * Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Arpa Piemonte, Dipartimento di Biella;
 - * Comune di Biella;
 - * Comune di Pralungo (BI);
6. alle Amministrazioni Comunali di Biella e Pralungo (BI), di restituire alla Provincia di Biella - Settore Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Agricoltura, il referto di avvenuta affissione della presente Ordinanza al rispettivo Albo Pretorio digitale, nonché le eventuali opposizioni, osservazioni, memorie scritte e documenti pervenute entro quindici giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione;
7. di rendere noto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, comma 4, lettera c) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., che:
 - * il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Servizio Politiche Agricole, Zootecnia, Viticoltura e Risorse Idriche, operante presso il Settore Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Agricoltura, della Provincia di Biella;
 - * il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Annamaria BALDASSI;
 - * il referente sullo stato della pratica è il Geom. Lucio MENGHINI;
8. che le domande riguardanti altre derivazioni d'acqua pubblica tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda su indicata, saranno accettate e dichiarate concorrenti con questa, se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della presente ordinanza d'istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e corredate della documentazione di cui all'Allegato A in relazione alla tipologia di corpo idrico interessato dal prelievo;
9. che, per consentire l'esercizio dei diritti derivanti dall'articolo 12 del D.P.G.R. n° 10/R/2003 e ss.mm.ii., a tutti i soggetti intenzionati a porsi in concorrenza, nel caso in cui la nuova domanda debba essere sottoposta alle procedure di cui alla L.R. 40/98 e ss.mm.ii., è consentita in via eccezionale la presentazione della domanda di concessione di derivazione, redatta in conformità al suddetto D.P.G.R., la cui accettazione resterà comunque subordinata all'espletamento delle eventuali fasi preliminari di VIA o per consentire la presentazione degli elaborati previsti dall'articolo 12 della L.R. n° 40/1998;
10. ai rappresentanti delle amministrazioni comunali partecipanti di esprimere, nel corso della visita locale, il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio dei permessi edilizi relativamente alle opere della derivazione, ove necessari;

11. che i funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge.

12. che, in caso di presentazione ed ammissione ad istruttoria di domande concorrenti, la visita sopra indicata potrà essere rinviata ad altra data, previo esperimento di nuova procedura nei modi e termini stabiliti dall'articolo 11, comma 1 del citato regolamento regionale.

Biella, lì 16 dicembre 2014

Il Dirigente di Settore
Giorgio Saracco